



TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:

dr. Lucia Martinez	- Presidente -
dr. Francesca Zancan	- Giudice relatore -
dr. Graziella Colussi	- Giudice -

nel proc. n. 10041/2017 V.G.

promosso con ricorso depositato

da

██████████, con l'avv. Michele Dell'Agnese,

contro

██████████, con l'avv. Anna Maria Muraro,

██████████, con l'avv. Manuela Castegnaro

con l'intervento del Pubblico Ministero

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 febbraio 2018,
ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso proposto da ██████████ tendente a ottenere la revisione del decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia emesso il 7/2007, parzialmente modificato dal decreto del Tribunale di Padova del ██████████ 2014, in relazione alle condizioni di mantenimento figlia maggiorenne ██████████, nata dalla relazione non coniugale con ██████████,

rilevato che il ricorrente chiede disporsi la revoca del contributo al mantenimento per la figlia, allo stato pari a euro 637,91, o in subordine la riduzione dello stesso ad euro 200,00 mensili,

F. Zan

lette le memorie difensive di [redacted] di [redacted], le quali si oppongono all'accoglimento del ricorso e chiedono confermarsi il contributo vigente,

osserva.

Il ricorrente fonda la domanda sulla base del patrimonio immobiliare ricevuto in legato dalla figlia e sulla capacità reddituale ad esso connessa, tale da rendere la stessa economicamente autosufficiente.

A tal fine egli ha rappresentato che il nonno paterno, sig. [redacted], deceduto nel 2013, ha lasciato alla nipote [redacted] a titolo di legato i seguenti beni immobili:

- appartamento con due garage sito in [redacted] del valore stimato di circa euro 171.000,00;
- appartamento sito in [redacted] del valore di circa euro 320.000,00;
- quota pari a 1/4 di un capannone sito in [redacted] con terreno pertinenziale, del valore stimato di circa euro 354.000,00 (quota pari a euro 88.000,00).

Ha inoltre aggiunto che da tali cespiti la ragazza potrebbe trarre un cospicuo reddito, considerato che l'appartamento di [redacted] veniva locato dal *de cuius* ad un canone medio di euro 800,00 mensili, che l'appartamento di [redacted] ha una redditività di circa euro 15.000,00 per la sola stagione estiva e che il capannone è allo stato locato a tre distinti affittuari, con un reddito mensile, per la quota di [redacted] pari a euro 787,50.

Nel costituirsi le resistenti hanno dedotto che [redacted] la quale ha compiuto 18 anni il [redacted] 2017, sta ancora frequentando, con profitto, la scuola superiore e intende proseguire gli studi iscrivendosi all'università; hanno inoltre contestato che gli immobili ereditati abbiano il valore indicato nel ricorso, contestando che essi garantiscano a [redacted] le entrate dichiarate dal padre.

La madre, [redacted], svolge l'attività di [redacted] presso [redacted] percependo un reddito lordo annuo di poco meno di euro 20.000,00 (doc.2 Faggion); ella deve sostenere un mutuo per l'acquisto della casa in cui abita con la figlia per euro 410,00 mensili (doc.3 [redacted]).

Il ricorrente svolge invece la libera professione di [redacted] ma, secondo quanto da egli affermato in udienza, da tale attività egli non riuscirebbe a trarre i mezzi necessari per vivere, essendo il suo reddito costituito dai frutti ricavati dal patrimonio immobiliare ereditato dal padre e consistente in:

- piena proprietà di unità immobiliari site in [redacted],
- quota indivisa (1/2) di fabbricati e terreni siti nel comune di [redacted]
- quota indivisa (1/3) di immobili siti in [redacted]

- quota indivisa (1/4) di un capannone sito in [REDACTED]

A questi si aggiungono altri due immobili ricevuti in eredità dal padre, in comunione con la madre e il fratello, già venduti a terzi.

Si osserva, in diritto, che ai sensi dell'art. 315 *bis* c.c. il figlio ha diritto di essere mantenuto, istruito, educato e assistito moralmente dai genitori, *"nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni"*.

L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento della prole deve essere dunque posto in stretta correlazione con l'obbligo di istruire ed educare il figlio, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Tale obbligo di mantenimento non cessa *ipso iure* al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo ma cessa solo a seguito del comprovato raggiungimento da parte del figlio medesimo di un'effettiva e stabile indipendenza economica, ovvero della sua dimostrata colposa inerzia nell'attuazione o prosecuzione di un valido percorso di formazione e/o studio.

La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito fa venir meno l'obbligo del mantenimento, essendo necessario a tal fine un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento (Cass. sez.1, 3 aprile 2002, n.4765; Cass. n.21773/2008; Cass. n.14123/2011; Cass. n.1773/2012).

Laddove il figlio coltivi delle aspirazioni e voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera, ciò non fa venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate.

Reputa il Collegio che nel caso di specie [REDACTED] non possa essere ritenuta economicamente indipendente, non essendo a tal fine sufficiente il patrimonio immobiliare ricevuto in legato.

Non può infatti ignorarsi che la ragazza ha appena compiuto 18 anni, sta frequentando con profitto la scuola superiore e ha espresso l'aspirazione di continuare gli studi.

È pacifico e non contestato in ogni caso che le unità immobiliari alla stessa intestate non producono, allo stato, il reddito indicato in ricorso ma a tal fine dovrebbero essere messe a frutto, con tutti gli oneri anche di manutenzione a ciò connessi.

Per poter ottenere un reddito costante, dunque [REDACTED] dovrebbe attivarsi e dedicare il proprio impegno al fine di mettere le unità sul mercato, stipulare i relativi contratti,

attivare procedure di sfratto in caso di morosità e agire in via esecutiva in caso di inadempimento.

Attività che, anche a prescindere dalla competenza richiesta (che una ragazza dell'età di Martina difficilmente possiede), determinano un inevitabile sacrificio dell'impegno che Martina dovrebbe invece poter dedicare allo studio e alla propria formazione.

Non si condivide l'argomento del ricorrente il quale, affermando di vivere solo grazie alla rendita percepita dal patrimonio immobiliare ereditato e di non avere un reddito tale da poter sostenere il percorso formativo desiderato dalla figlia, pretenderebbe che quest'ultima mettesse in secondo piano l'impegno per lo studio per dedicarsi a percepire i canoni di locazione in relazione agli immobili ricevuti in legato.

Si osserva peraltro che il patrimonio di cui si discute non presenta caratteristiche tali da ritenere assicurato alla ragazza un reddito minimo costante, essendo pacifico che l'unico cespite oggi messo a reddito è il capannone in comproprietà con il padre, lo zio e la nonna, peraltro oggetto di divisione in sede giudiziale.

L'accertamento avente ad oggetto il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di una figlia dell'età di [REDACTED] non può, in altre parole, coincidere con la mera valutazione della capacità reddituale connessa ai cespiti da questa posseduti.

Non si ritiene, peraltro, che le aspirazioni della ragazza si pongano in concreto al di fuori del contesto sociale e familiare di riferimento.

Il ricorrente, infatti, può vantare un percorso formativo non limitato alla scuola superiore, essendo egli divenuto avvocato ed avendo esercitato per anni la libera professione, a prescindere dal successo professionale poi di fatto raggiunto.

In conclusione, in considerazione dell'età, delle aspirazioni e delle inclinazioni di [REDACTED] nonché dell'entità e delle caratteristiche del patrimonio a lei intestato, e considerate anche le condizioni personali ed economiche dei suoi genitori, non si ritiene che la stessa possa considerarsi economicamente autosufficiente.

Il Tribunale ritiene che [REDACTED] abbia il diritto di dedicarsi agli studi e di essere mantenuta dai propri genitori, almeno fino a quando ella dimostra impegno e dedizione nell'ottica di un progetto formativo tale da consentirle di raggiungere una professionalità in linea con le proprie aspirazioni e inclinazioni, come anche il padre prima di lei ha potuto fare.

La soccombenza impone la condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi

di cui al d.m. 55/2014, per le cause di volontaria giurisdizione di valore pari a euro 15.309,34.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna [redacted] al pagamento, in favore di [redacted] e [redacted], delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.350,00, oltre spese generali 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge.

F. per

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2018.

Il Presidente
Dr. Lucia Martinez



Depositato in cancelleria
Padova 22 MAR. 2018
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Santina Conti

Santina Conti